E' stata pubblicata sulla G.U. n. 160, del 12 luglio 2011, **la legge n. 106**, di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, concernente "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" con il quale, all'art. 6 comma 1, lett. e) viene prevista **l'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata**, quando i trasporti riguardino la medesima tipologia di merce ripetuti nel tempo, mentre con la lettera e), comma 2, del medesimo articolo, si introduce il comma 9-bis all'articolo 10 del N.C.d.S. con il quale il Governo è autorizzato a modificare, entro 60 giorni, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente **la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione**, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni (o Province, se delegate) per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.

## <u>L'estratto di legge</u>:

## Art. 6

Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:

omissis

e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;

omissis

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

omissis

- e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
- "9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio";

omissis